



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 08/07/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 101

data: 30/06/2009

OGGETTO: Delega all'Unione delle Terre di Acaya e di Roca per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

L'anno duemilanove addì trenta del mese di Giugno alle ore 18,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Dr. Vittorio Potì nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presente
1) POTI' Vittorio	Sì
1) RUSSO Mauro	Sì
2) BUFANO Fabio	Sì
3) CORVINO Niceta	Sì
4) DURANTE Antonio	Sì
5) PRETE Anna Elisa	Sì
6) SERINO Luigi	Sì

Totale 7 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. E' presente il Vicesegretario Comunale Dr. Salvatore Gabrieli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE
Data: <u>30.06.2009</u>
Il Responsabile del Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere:
Data: _____
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="text-align: right; width: 50px; height: 30px; border: 1px solid black; margin-left: auto;"></div>
--

Ha adottato la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- le modifiche apportate al d.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (da ora in avanti Codice) - dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in relazione al paesaggio” - e dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, attribuiscono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alle Regioni che possono sub delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, ovvero Comuni);
- la Regione Puglia con l'approvazione della legge urbanistica regionale 27 luglio 2001, n. 20 all'art. 23 - recante “Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica” - aveva già stabilito espressamente che “l'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito: l'autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni”;

Preso atto che:

- per quanto qui interessa, l'art. 146 comma 6 del Codice, a seguito della modifica intervenuta, stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
- l'art. 159, comma 1 dello stesso Codice è stato ulteriormente modificato dapprima dall'art. 4-quinquies della legge n. 129/2008 e successivamente dal decreto legge n. 207/2008 (cd. “mille-proroghe” recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”) in base al quale il termine del 31.12.2008 è stato prorogato al 30.06.2009;
- pertanto, a seguito della modifica intervenuta l'articolo citato:
 - chiarisce e definisce il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da applicare fino al 30 giugno 2009;
 - stabilisce che le Regioni provvedano, entro il 30 giugno 2009, a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, apportando, in conseguenza di tale verifica, le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
 - prevede, inoltre, che la mancanza di tale adempimento da parte delle Regioni, determina la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere alla stessa data del 30 giugno 2009, con conseguente illegittimità da parte degli Enti interessati a esercitare la funzione di rilascio delle autorizzazioni;

Valutato che in attuazione della normativa statale, sulla base delle considerazioni sopra espresse e al fine di consentire agli Enti locali di continuare nell'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite, sia necessario assicurare la netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico e lo Sportello unico per l'edilizia che gestisce l'attività accertativa di conformità alle normative e alla pianificazione che presiede al rilascio dei titoli abilitativi;

Considerato che:

- l'art. 146, comma 6 del Codice stabilisce espressamente che la delega dell'esercizio della funzione de qua, per i rispettivi territori, può interessare anche forme associative e di cooperazione tra enti locali;
- il Comune di Vernole ed il Comune di Melendugno hanno costituito l'Unione dei Comuni denominata “Terre di Acaya e Roca” il cui Statuto prevede, all'art. 8, lett. Z), tra le funzioni di tale aggregazione, tra l'altro, la gestione dei servizi dell'ufficio tecnico, urbanistico ed espropri;

la delega delle funzioni inerenti il rilascio del parere paesaggistico è pertanto già attuata in quanto compresa nella sopra richiamata individuazione dei servizi e che pertanto può essere formalmente trasferita all'Unione con la procedura prevista dall'art. 9 dello Statuto dell'Unione che prevedono l'intervento del Consiglio dell'Unione per il programma, le modalità ed i termini dei trasferimenti di competenze, nonché dei Consigli Comunali per la formulazione degli atti di indirizzo che devono essere recepite con apposita deliberazione delle rispettive Giunte Comunali;

- l'Unione dei Comuni ha già attivato la procedura per la completa attivazione di tale servizio giusta deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 20.02.09, richiedendo l'attribuzione della delega in oggetto;
- che il Comune di Vernole ha già concluso l'iter procedimentale per l'assegnazione della delega;
- che il Consiglio Comunale di Melendugno, con deliberazione n. 13 del 20.04.09, esecutiva ai sensi di legge, ha proceduto a delegare detta funzione all'Unione dei Comuni;
- che ai sensi dello Statuto dell'Unione, occorre perfezionare il procedimento mediante una deliberazione di questo organo entro il 30.06.09;

RITENUTO:

- che tale attività incrementi e valorizzi le funzioni dell'Unione come forma di collaborazione per l'ottimizzazione dell'azione amministrativa e garantisca pienamente la ratio legislativa che vuole una netta distinzione e separazione tra organi che adottano provvedimenti amministrativi all'interno del procedimento teso al rilascio dei permessi a costruire di cui al D. Lgs. 380/2001;
- opportuno procedere per la conclusione dell'iter, anche in considerazione del fatto che tale trasferimento può essere immediatamente operativo poiché non occorre alcun ulteriore provvedimento sia di natura finanziaria che di personale, in quanto il personale dell'Unione può già provvedere allo svolgimento del servizio e i costi dello stesso sono assorbiti nell'ambito della contribuzione ordinaria che il Comune garantisce annualmente;

Acquisito il parere favorevole ex art. 49 D. lgs. N. 267/2000

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di recepire l'indicazione del Consiglio Comunale di Melendugno di delegare la funzione relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica come meglio specificata in premessa all'Ufficio tecnico dell'Unione;
- 2) di individuare, conseguentemente, nella struttura tecnica dell'Unione l'ufficio competente in merito all'attività istruttoria e rilascio delle istanze di autorizzazione paesaggistica interessanti il territorio comunale di Melendugno;
- 3) di prendere atto che non occorre provvedere a procedere a ulteriori trasferimenti di organico e/o finanziari in quanto il personale dell'Unione può provvedere allo svolgimento del servizio e i costi dello stesso sono assorbiti nell'ambito della contribuzione ordinaria che il Comune garantisce annualmente;
- 4) di prendere atto che il servizio verrà svolto sulla base e con le modalità dello schema di convenzione già all'uopo approvato;
- 5) di demandare agli uffici ogni necessario adempimento connesso alla presente decisione;
- 6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000.